

# STATUTO

*Testo aggiornato dall'Assemblea di Lecce (22 maggio 2026)*

## Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie evidenziate

Le modifiche evidenziate in giallo rispondono all'esigenza di rendere lo Statuto maggiormente coerente con l'attuale assetto organizzativo e con le concrete necessità di funzionamento dell'Associazione, mediante una più puntuale disciplina sia del profilo amministrativo-contabile sia dell'individuazione della sede. In particolare, l'introduzione espressa della figura del Tesoriere tra gli organi associativi, unitamente alla previsione di uno specifico articolo dedicato alle relative attribuzioni, appare necessaria al fine di assicurare chiarezza nella ripartizione delle competenze, trasparenza nella gestione delle risorse economiche e continuità nello svolgimento degli adempimenti contabili. La formalizzazione di tale figura consente infatti di individuare con precisione il soggetto responsabile della tenuta della cassa, della riscossione delle entrate, della predisposizione dei documenti contabili e del supporto alle attività di controllo, rafforzando così le garanzie di corretta amministrazione interna. Parimenti, la modifica concernente il domicilio e la sede dell'Associazione si giustifica con la necessità di distinguere la sede legale, individuata presso il domicilio del Presidente pro tempore, dalla sede amministrativa, individuata presso il domicilio del Tesoriere. Tale distinzione consente di adeguare il testo statutario alle effettive esigenze operative dell'ente, favorendo una più ordinata gestione dell'attività amministrativa e della documentazione contabile, senza incidere sulla rappresentanza legale dell'Associazione, che resta attribuita al Presidente. Nel complesso, le modifiche proposte perseguono finalità di maggiore precisione organizzativa, funzionalità amministrativa e coerenza sistematica del testo statutario.

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## Capo I – Principi e finalità

### Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita un'associazione denominata "Associazione Dirigenti Giustizia" (di seguito, per brevità, "Associazione").
2. L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro tempore e sede amministrativa presso il domicilio del tesoriere. L'indirizzo della sede è indicato e aggiornato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

### Art. 2 – Scopi e assenza di fini di lucro

1. L'Associazione è priva di scopo di lucro e non persegue finalità lucrative, né dirette né indirette.
2. Essa ha lo scopo di promuovere attività di carattere professionale nonché iniziative di coordinamento dei dirigenti del Ministero della Giustizia, volte ad accrescerne il ruolo professionale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, oltre ad attività culturali e sociali.
3. L'Associazione persegue, altresì, la finalità di favorire l'aggiornamento professionale degli associati mediante incontri periodici e strumenti di informazione.
4. L'Associazione può realizzare e incoraggiare studi e pubblicazioni; raccogliere dati e notizie, anche in ambito internazionale, attinenti alla professionalità degli associati; svolgere attività di consulenza in favore degli associati; promuovere e favorire scambi informativi di interesse comune con enti e associazioni similari, in Italia e all'estero; nonché porre in essere ogni ulteriore iniziativa ritenuta utile al conseguimento delle finalità associative.
5. L'Associazione assicura il proprio contributo professionale, tecnico e giuridico nell'elaborazione di riforme legislative, con particolare riferimento all'organizzazione e ai servizi del Ministero della Giustizia.

### Art. 3 – Natura dell'Associazione, tutela degli interessi professionali e indipendenza

1. L'Associazione non ha carattere sindacale e opera a tutela degli interessi professionali e del prestigio dei dirigenti della Giustizia, perseguendo il rispetto della funzione loro attribuita dalla legge e dai contratti.
2. L'Associazione può prestare collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative coerenti con le finalità di cui al presente Statuto.
3. L'Associazione mantiene in ogni caso piena e completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.
4. È fatto divieto all'Associazione di fornire indicazioni di voto in occasione di elezioni politiche e amministrative.

### Art. 4 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Tesoriere;
  - d) il Collegio dei garanti;
  - e) i Revisori dei conti.

## TITOLO II – I SOCI

### Capo I – Ammissione e requisiti

#### Art. 5 – Requisiti di ammissione e incompatibilità

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che siano, ovvero siano stati, dirigenti del Ministero della Giustizia.
2. Possono, altresì, aderire all'Associazione coloro che abbiano superato il concorso a posti di Dirigente nella Giustizia e siano in attesa di nomina.
3. L'ammissione è subordinata al versamento della quota sociale annuale; l'iscrizione decorre dal perfezionamento del pagamento, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo nei casi previsti dal presente Statuto.
4. Il Presidente dell'Associazione non può assumere incarichi esecutivi in organismi politici o sindacali, né far parte di delegazioni sindacali trattanti.

## TITOLO III – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### Capo I – Convocazione e deliberazioni

#### Art. 6 – Assemblea ordinaria: convocazione e competenze

1. L'Assemblea ordinaria è convocata su deliberazione del Consiglio direttivo con avviso comunicato ai soci almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza.
2. L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su ogni altro argomento di carattere generale iscritto all'ordine del giorno, su iniziativa del Consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno un quinto degli iscritti.

#### Art. 7 – Delega

1. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta; ciascun delegato non può rappresentare più di tre soci.

#### Art. 8 – Quorum deliberativo

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati per delega, salvo diverse previsioni del presente Statuto.

#### Art. 9 – Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

1. All'inizio di ciascuna sessione l'Assemblea elegge, tra i soci presenti, un Presidente e un Segretario.
2. Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni assembleari, che devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, ove nominati in caso di votazioni.

#### Art. 10 – Modifiche dello Statuto

1. L'Assemblea può modificare il presente Statuto, ad eccezione degli scopi associativi stabiliti dagli articoli 2 e 3.

## TITOLO IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### **Art. 11 – Composizione, durata e sostituzioni**

1. Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a cinque, determinato dall'Assemblea medesima.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione.

4. La carica di consigliere è gratuita.

5. Sono eleggibili nel Consiglio direttivo, nonché negli altri organi associativi, i soci che risultino iscritti almeno dall'anno precedente quello in cui hanno luogo le votazioni.

### **Art. 12 – Poteri e attribuzioni del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere necessario per deliberare sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione delle finalità associative, nonché per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. In particolare, il Consiglio direttivo:

1) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce modalità e responsabilità di esecuzione e ne verifica l'attuazione;

2) delibera sugli investimenti patrimoniali;

3) determina le quote associative annuali;

4) delibera sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;

5) approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da sottoporre all'Assemblea dei soci;

6) conferisce e revoca procure.

### **Art. 13 – Nomine interne e convocazione**

1. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

2. Il Consiglio direttivo nomina, altresì, un Amministratore, un Webmaster e un tesoriere, i quali durano in carica per l'intera durata del Consiglio; qualora non facciano parte del Consiglio direttivo, essi possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di un quarto dei consiglieri.

#### **Art. 14 – Deliberazioni e validità delle riunioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora vi partecipi almeno un quarto dei consiglieri.

#### **Art. 15 – Rappresentanza legale**

1. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi spettano al Presidente.

## **TITOLO V – ALTRI ORGANI**

#### **Art. 16 – Revisori dei conti**

1. L'Assemblea ordinaria nomina, tra i soci non facenti parte del Consiglio direttivo, tre Revisori dei conti effettivi.
2. I Revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Essi vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano e approvano, sottoscrivendoli, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da sottoporre all'Assemblea.

#### **Art. 17 – Collegio dei garanti**

1. L'Assemblea ordinaria nomina, tra i soci non componenti del Consiglio direttivo, tre componenti del Collegio dei garanti.
2. Il Collegio dei garanti vigila sull'applicazione del presente Statuto e, ove ne ravvisi i presupposti, segnala al Consiglio direttivo condotte meritevoli di intervento.

## **TITOLO VI – IL PATRIMONIO**

### **Capo I – Entrate, bilancio e disposizioni finali**

#### **Art. 18. – Il tesoriere**

1. Il Consiglio direttivo nomina tra i soci un Tesoriere, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio.
2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa e della contabilità dell'Associazione; provvede alla riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata e dispone i pagamenti deliberati dagli organi competenti; tiene e aggiorna la documentazione contabile e i registri eventualmente previsti; predispone, d'intesa con il Consiglio direttivo, i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea; mette a disposizione dei Revisori dei conti ogni atto e documento necessario ai controlli.
3. L'operatività sui conti dell'Associazione e l'eventuale firma congiunta sono esercitate nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e/o conferite dal Presidente mediante delega.

**Art. 19 – Entrate**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) quote sociali; b) proventi per prestazioni di servizi in favore dei soci; c) contributi volontari; d) lasciti e donazioni.

**Art. 20 – Bilancio preventivo e determinazione delle quote**

1. Entro il 13 dicembre di ogni anno, il Consiglio direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e determina l'ammontare delle quote sociali per l'anno successivo.

**Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è distribuito tra i soci, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 22 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile.

L'Associazione è stata costituita in Caserta in data 13 gennaio 1997.

